

Proposta N° 101 / Prot. Data 10.04.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 99 del Reg. Data 26.04.2017	OGGETTO :	COMUNE DI ALCAMO/SCIBILIA ANGELA, AUTORIZZAZIONE ALL'APPELLO DELLA SENTENZA N. 131/17 DELLA CTP DI TRAPANI PER TARSU 2011 NOMINA LEGALE AVV. SILVANA MARIA CALVARUSO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Comune di Alcamo/Scibilia Angela, autorizzazione all'appello della sentenza n. 131/17 della CTP di Trapani per TARSU 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Premesso che con ricorso notificato alla società d'ambito ATO TP1 Terra dei Fenici spa in liquidazione il 22/05/2012 la Sig.ra Scibilia Angela ha impugnato l'avviso bonario di pagamento per TARSU anno 2011 con il quale l'ATO Terra dei Fenici ha richiesto, per conto del Comune di Alcamo, il pagamento dell'importo di € 235,00 a titolo di TARSU per il 2011 per la quale risultava iscritta nel ruolo del Comune.

Considerato che:

- la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso bonario di pagamento eccependo: pregiudiziale di legittimità in relazione alla nullità delle tariffe applicate e pregiudiziale di legittimità per violazione degli artt 68 e 69 del D.Lgs. 503/97 (rectius 507/1993);
- a fronte della risoluzione del rapporto contrattuale con la società d'ambito si è costituito il Comune di Alcamo ritenendo il ricorso avverso infondato e meritevole di rejezione;
- in data 26/01/2015 veniva pronunciata, innanzi alla C.T.P. di Trapani, sez. III, la sentenza n. 131/17 depositata il 19/01/2017 con la quale sono state riconosciute le ragioni del ricorrente.

Tenuto conto che la sentenza presenta diversi aspetti censurabili in quanto senza prendere minimamente in considerazione le argomentazioni della difesa comunale elabora delle argomentazioni che nulla hanno a che vedere con l'oggetto della causa infatti nell'accogliere le ragioni del ricorrente:

- richiama la sentenza della Corte Costituzionale il cui fine precipuo era quello di estendere la competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie anche alla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale);
- sostiene che la competenza a deliberare le tariffe della TARSU è del Consiglio Comunale e non della società d'ambito Belice Ambiente spa;
- richiama la “Carta dei Servizi” allegata al contratto di servizio stipulato tra l'Amministrazione Comunale la Belice Ambiente spa;

Tenuto conto che emerge in maniera evidente l'errore in cui è incorsa la CTP la quale con tutta probabilità ha utilizzato ragionamenti validi per altre circostanze ma non per il caso oggetto di causa in cui:

- **il tributo trattato è la TARSU e non la TIA;**
- **la società d'ambito è Terra dei Fenici spa e non Belice Ambiente spa;**
- **nessuna carta dei servizi è stata oggetto di censura da parte del ricorrente nè, tantomeno, richiamata dal comune di Alcamo;**

Tenuto altresì conto che sul tema della competenza a deliberare le tariffe della TARSU la Commissione Tributaria Regionale ha di recente, cambiando radicalmente il precedente orientamento giurisprudenziale, riconosciuto, in un precedente ricorso in cui era parte in causa il comune di Alcamo, la competenza del Sindaco a deliberare le tariffe della TARSU;

Considerato che anche sul tema dell'asserita violazione degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 507/1993 nessuna prova documentale ha prodotto nel ricorso in primo grado la ricorrente e pertanto non solo il comune ha regolarmente provveduto ma il motivo di gravame deve essere considerato inammissibile in quanto le censure della ricorrente si sono basate solo su argomentazioni labiali non suffragate da alcuna prova.

PROPONE DI DELIBERARE

- Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, all'appello avverso la sentenza n. 131/17 emessa dalla C.T.P. di Trapani, sez. III, il 26/01/2015 e depositata il 19/01/2017;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr.Fabio Randazzo

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Comune di Alcamo/Scibilia Angela, autorizzazione all'appello della sentenza n. 131/17 della CTP di Trapani per TARSU 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”**

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Comune di Alcamo/Scibilia Angela, autorizzazione all'appello della sentenza n. 131/17 della CTP di Trapani per TARSU 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”**

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto:

“Comune di Alcamo/Scibilia Angela, autorizzazione all’appello della sentenza n. 131/17 della CTP di Trapani per TARSU 2011 nomina legale Avv. Silvana Maria Calvaruso”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Area 1 Entrate Tributarie e Contenzioso

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 04.04.2017

Il Dirigente della Direzione V
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 10.04.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1532

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 27.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 27.04.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.04.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 27.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 27.04.2017

F.to Santino Lucchese



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TRAPANI

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PALMERI | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CONSENTINO | ROBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BUSACCA | NICOLO' | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 539/12
depositato il 21/05/2012

- avverso AVVISO PAGAMENT n° 12163 TARSU/TIA 2011
contro: ATO TP 1 TERRA DEI FENICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

proposto dal ricorrente:

SCIBILIA ANGELA
VIA NICOLO' DELLA VALLE 92/ P 2 91011 ALCAMO TP

difeso da:

ARDUINO CASTRENZE
VIA DIAZ. N.27 91011 ALCAMO TP

terzi chiamati in causa:

COMUNE DI ALCAMO
91011 ALCAMO TP

difeso da:

MISTRETTA GIOVANNA
C/O L'AVVOCATURA COMUNALE
VIA SEN.F.SCO PARRINO N.51 91011 ALCAMO TP

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 539/12

UDIENZA DEL

26/01/2015

ore 16:00

SENTENZA

N°

13112

PRONUNCIATA IL:

26/1/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/1/17

Il Segretario

FATTO

Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il seguente documento:
avviso di pagamento n. 12163 per TARSU per l'anno 2011.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, deducendo i seguenti motivi d'impugnazione:

- 1) illegittimità dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n.2983/1999 che attribuisce al Commissario per l'emergenza rifiuti la competenza in materia tariffaria;
- 2) incompetenza dell'ATO Belice Ambiente a determinare la tariffa inerente la TARSU, in quanto la medesima deve essere deliberata dal Comune interessato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Alcamo chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.

DIRITTO

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere la presente controversia, in base alla recente sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 24 luglio 2009, secondo cui le caratteristiche strutturali e funzionali della TARSU disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n.22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche di vero e proprio tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, costituendo una mera variante della TARSU disciplinata del D.P.R. n.507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima.

Di conseguenza, "le controversie aventi ad oggetto la debenza della TARSU, dunque, hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla

cognizione delle commissioni tributarie, ad opera della disposizione denunciata, rispetta l'evocato parametro costituzionale".

Nel merito, il ricorso è fondato.

La giurisprudenza amministrativa è, infatti, ferma nel ritenere che la competenza a determinare le aliquote, le tariffe, le agevolazioni e le detrazioni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) appartiene al Comune.

In particolare, con recenti sentenze n.1550 del 1° ottobre 1999 e n.2017 del 17 dicembre 2009, il T.A.R. della Sicilia, con dovizia di condivisibili argomentazioni, ha osservato che l'art. 32 lettera g) L. 142/90 inserisce tra le competenze del Consiglio Comunale < l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi >.

E ciò per "l'ottima ragione che trattandosi dell'esercizio del potere impositivo riconosciuto all'ente locale solo l'organo rappresentativo di tutti i cittadini può svolgere tale compito" (cfr. altresì, T.A.R. Liguria, sez. I, 3 settembre 2002, n.908; nello stesso senso T.A.R. Umbria, 20 luglio 1999, n.633, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 13 maggio 1994, n.366 e Comm. trib. prov.le Salerno, sez. XV, 5 luglio 2000, n.103).

Nel particolare caso di specie, va ancora rilevato che la "Carta dei servizi", allegata al contratto di servizio stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la Belice Ambiente S.p.A., prevede espressamente che la TIA "è deliberata dal Comune e verrà gradualmente riscossa dalla Società attraverso l'emissione di periodiche fatture".

Va, infine, osservato che nei predetti termini si è già espressa recentemente questa Commissione Tributaria Provinciale (sez. II, 15 ottobre 2009, n.394, 23 novembre 2009, n.521, 21 gennaio 2010, n.14, sez. III, 23 aprile 2010, n.85; sez. V, 29 aprile 2010 nn. 134 e 140).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi correlati alla particolare natura della controversia.

P. Q. M.


la Commissione Tributaria Provincia di Trapani, Sezione terza accoglie il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Così deciso in Trapani, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2015.

Il Presidente

(Dott. Massimo Palmeri)



Il Giudice estensore

(Avv. Roberto Consentino)

